

Codice A1103A

D.D. 9 febbraio 2023, n. 103

**Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino, sezione 4, sentenza n. 23/2023 del 19/12/2022, depositata il 09/01/2023, pagamento delle spese di lite. Impegno di spesa di € 467,74 sul capitolo 141260/2023.**



**ATTO DD 103/A1103A/2023**

**DEL 09/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino, sezione 4, sentenza n. 23/2023 del 19/12/2022, depositata il 09/01/2023, pagamento delle spese di lite. Impegno di spesa di € 467,74 sul capitolo 141260/2023.

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino, sezione 4, sentenza n. 23/2023 del 19/12/2022, depositata il 09/01/2023, che accoglie il ricorso presentato dal contribuente *omissis* contro questa Amministrazione regionale ed avverso ingiunzione di pagamento n. S121050062731, emessa dalla *SORIS*, in qualità di concessionario di riscossione ex art. 53 del D.leg n. 446/97, avente ad oggetto tassa automobilistica dovuta nell'anno 2017 e relative sanzioni, interessi ed accessori;

rilevato che la citata sentenza condanna questa Amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente *omissis*, liquidandole nell'importo di € 300,00 oltre accessori ed esposti, per complessivi € 467,74.= di cui € 300,00 per spese di lite, € 45,00 rimb. forfettario 15%, € 13,80 per c.p.a. 4%, € 78,94 I.V.A. 22%, € 30,00 spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72; come da deconto del 13/01/2023 trasmesso dall'Avvocato Giacomo Giovannini;

considerato che il capitolo 141260/2023 inserito nell'elenco 1 delle spese obbligatorie, non è soggetto a limitazioni di impegno per dodicesimi e considerata la natura della spesa non frazionabile:

considerato che la somma da impegnare è:

- finanziata da risorse "fresche";
- non rientra nei casi previsti per l'indicazione al CiG, di natura non commerciale;
- che esiste alla data del presente atto una sufficiente iscrizione contabile di cassa;
- non esistono oneri indiretti non compresi nello stanziamento;
- è finanziata con fondi regionali;

dato atto che, la suddetta spesa per quanto riguarda la transazione relativa ai pagamenti non rientra

negli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

si ritiene doveroso procedere all'impegno e alla successiva liquidazione delle spese di lite come sopra descritto determinate dalla Corte di Giustizia Tributaria;

attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 così come modificata con deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'articolo 17 del capo III della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- visto la D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.;
- visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. del 17.10.2016 n. 1-4046;
- vista la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- vista la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.4.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- vista la L.R. n. 5 del 29.4.2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022- 2024. (Legge di stabilità regionale 2022);
- vista la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- vista la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- vista la L.R. n. 13 del 2.8.2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024".;
- vista la D.G.R. 16-6425 del 16/01/2023 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023;
- vista la Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022."Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie.";

*determina*

1. di provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino, sezione 4, sentenza n. 23/2023 del 19/12/2022, depositata il 09/01/2023,, al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente *omissis*, nelle seguenti misure: spese liquidate € 467,74.=
2. di ordinare il pagamento dell'importo di cui al punto 1 mediante accredito della somma dovuta sul conto corrente bancario;
3. di impegnare la somma di € 467,74 sul capitolo 41260/2023 in esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2023, a favore di parte ricorrente *omissis*

considerando che tale capitolo è inserito nell'elenco 1 delle spese obbligatorie pertanto non è soggetto a limitazioni di impegno per dodicesimi e per la sua natura non è frazionabile, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" in quanto non compresa in alcuna delle categorie di cui agli articoli 23 e 26 del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

**IL DIRIGENTE**

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella